

Recorrente obbligato al versamento
anteriore del contributo integrativo



M

ORIGINALE

6598--2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni -
Violazione
del dovere
di fedeltà
coniugale -
Risarcibilità
- Condizioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIEGCONI - Consigliere -
- Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -

R.G.N. 3258/2017

Cron. 6598

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

Ud. 11/12/2018

ORDINANZA

CC

sul ricorso 3258-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) difensore di sé medesimo;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis),
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , che la rappresenta e difende giusta
 procura speciale in calce al controricorso;

2018
2907

SOC COOP ARL (omissis) , SOC COOP PA
 (omissis) , entrambe in persona del Dott.
 (omissis) , nella qualità di Direttore

C.A.

Generale della Società (omissis) e
Amministratore Delegato della (omissis) ,
elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(omissis) giuste procure speciali in calce
al controricorso;

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati (omissis) ,
(omissis) giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4357/2016 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

I FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio di primo grado.

1.1. Nel 2010 (omissis) convenne in giudizio la moglie (omissis), dalla quale si era separato, e (omissis) nonché la società (omissis) (omissis), della quale entrambi erano dipendenti, e la società capogruppo di quest'ultima, (omissis) S.p.a., per ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, a causa della relazione da lei intrattenuta per anni con il collega (omissis) il quale l'avrebbe anche favorita nell'avanzamento in carriera.

1.2. In particolare, il (omissis) addusse che la moglie gli aveva confessato la relazione, che la suddetta relazione si era protratta dalla fine del 2003, ossia circa quattro mesi prima del concepimento del loro figlio (omissis), al periodo compreso tra gli ultimi mesi del 2007 e i primi mesi del 2008; che, pertanto, il (omissis) aveva chiesto di essere sottoposto, insieme al bambino, al test di accertamento della paternità biologica; e che, a fronte di tale richiesta, la (omissis) aveva elaborato una nuova versione del fatto, secondo cui la relazione col (omissis) sarebbe stata frutto della sua fantasia, motivato da risentimento nei confronti del (omissis).

L'attore affermava che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un disturbo depressivo cronico. Individuava la responsabilità delle società datrici di lavoro nella mancata vigilanza sui propri dipendenti al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli per i terzi.

Ciò premesso il (omissis) chiese, al suddetto titolo, il pagamento della somma di € 14.642,02, di cui € 4.642,00 per il danno alla salute e € 10.000 per il danno morale.

1.3. Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti chiesero il rigetto della domanda; il (omissis), inoltre, propose in riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la lesione al proprio onore derivante dai fatti attribuitigli nell'atto di citazione; lo stesso (omissis) e le società di assicurazione chiesero, inoltre, la condanna dell'attore per lite temeraria.

1.4. A seguito delle domande riconvenzionali avanzate, il ^(omissis) formulò istanza di chiamata in causa a fini di garanzia della società ^(omissis), in virtù di una polizza per responsabilità civile in essere, e della convenuta ^(omissis), perché responsabile dei fatti costitutivi della pretesa da lui azionata, per essere da entrambi manlevato da eventuali condanne; istanza, peraltro, respinta dal Giudice istruttore.

1. 5. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibile la domanda ex art. 89 c.p.c. proposta dall'attore; rigettò altresì la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale dal convenuto ^(omissis); e condannò il ^(omissis) al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte e alla somma di € 1.500 ciascuno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore dei convenuti ^(omissis)

2. Il giudizio di appello.

2.1. Avverso la sentenza n. 10733/2014, depositata il 10.05.2014, del Tribunale di Roma, Sezione I civile, il ^(omissis) propose appello. Si costituirono gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello, e il ^(omissis) reiterando altresì la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.

2.2. La Corte d'appello accolse parzialmente l'appello del ^(omissis), riducendo la liquidazione delle spese in favore di ^(omissis) e ^(omissis), confermando per il resto la sentenza impugnata, da intendersi di rigetto della domanda anche nei confronti della ^(omissis) e condannando l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del ^(omissis) anche in appello, nonché alla rifusione delle spese legali in favore dei convenuti.

2.2.1. In particolare, la Corte d'appello -pur richiamando Cass. n. 18853/2011 (secondo cui, poiché i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva), e tenuto conto che, ai fini della risarcibilità del danno, è altresì necessario che la lesione abbia determinato

un'offesa che superi la soglia minima di tollerabilità e che il danno possa considerarsi giuridicamente apprezzabile- riteneva doversi escludere che, nel caso di specie, la violazione del dovere di fedeltà coniugale attribuita al coniuge avesse costituito la causa della separazione e che, ove corrispondente al vero, fosse stata attuata con modalità tali da poter generare effetti lesivi della dignità dell'altro coniuge, in quanto scoperta da quest'ultimo alcuni mesi dopo la separazione legale e per rivelazione della stessa coniuge nel contesto di una conversazione privata, e non da parte di terzi in un contesto di riferimento sociale-personale del (omissis), o comune dei coniugi-.

2.2.2. Il Giudice d'appello escludeva pertanto *ab origine* la sussistenza di una condotta illecita tale da configurare una potenzialità lesiva dei diritti -alla dignità e alla salute- rappresentati dal (omissis), e riconduceva il nesso di causalità delle lesioni asseritamente sofferte alla condizione di dispiacere e difficoltà assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilità giuridicamente non apprezzabile.

2.2.3. La Corte d'appello reputava, inoltre, che non fosse giuridicamente configurabile una condotta illecita in capo al (omissis) o una responsabilità, quali datori di lavoro, delle società convenute, soggetti del tutto estranei all'obbligo di fedeltà coniugale tra i coniugi (omissis).

2.2.4. Il Giudice d'appello affermava altresì la correttezza della pronuncia impugnata, ritenendo inconferente l'intera attività istruttoria richiesta dall'attore ai fini della decisione in merito della domanda principale risarcitoria, alla stregua del percorso logico sotteso al convincimento giudiziale del Tribunale.

2.2.5. La Corte d'appello, infine, reputava corretta la condanna in primo grado del (omissis) ex art. 96 c.p.c., ricorrendo nella specie (oltre alla soccombenza) la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute a fondamento della pretesa azionata nei confronti dei soggetti estranei al rapporto coniugale.

3. Il giudizio di legittimità.

Avverso la sentenza n. 4375/2016, emessa dalla Corte d'appello civile di Roma, depositata il 15.06 – 04.07 2016, propone ricorso per Cassazione, con otto motivi, (omissis).

Resistono con controricorso (omissis)
(omissis)

Sia il ricorrente principale, avv. (omissis), che il controricorrente (omissis) hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipata.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi.

1. Costituzione di parte civile nel processo penale.

1. Con il **primo motivo**, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia su un motivo di gravame e la violazione degli articoli 306 e 307 c.p.c. e 75, c.2, c.p.p.

Il ricorrente deduce che il (omissis) avesse dato avvio ad un processo penale nei suoi confronti per i medesimi fatti per i quali il (omissis) aveva formulato domanda risarcitoria, costituendosi parte civile in quel processo; che il Giudice di prime cure non si fosse pronunciato sull'eccezione, sollevata dal (omissis), di estinzione della domanda riconvenzionale del (omissis) in conseguenza del suo trasferimento della stessa in sede penale nel corso del giudizio di primo grado, respingendo nel merito la domanda risarcitoria del (omissis); che, nell'atto di appello, il (omissis) avesse dedotto l'omessa pronuncia; che tuttavia la Corte d'appello, esaminato il motivo di impugnazione, lo avesse respinto per carenza di interesse.

In proposito, il ricorrente lamenta che, omettendo di pronunciarsi sull'eccezione, il Tribunale abbia violato il disposto dell'art. 112 c.p.c.; e che, affermando invece la carenza di interesse ad impugnare, la Corte d'appello abbia dimostrato di non aver colto la ragione sottesa alla richiesta di diversa pronuncia (di rito e non di merito), precludendo per l'effetto all'odierno ricorrente di ottenere l'obbligatoria condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite connesso con la rinuncia del (omissis) ex art. 75 c.p.p.

2. Produzione del verbale del processo penale.

2. Con il **secondo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. consistente nella l'omessa pronuncia su un motivo di gravame e la violazione dell'art. 153, c.2, c.p.c.

Il ricorrente lamenta di aver denunciato, nell'atto di appello, l'illegittimità dell'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l'istanza di produzione del verbale del processo penale (e contestuale remissione in termini, poiché prodotto solo dopo la sua giuridica venuta a esistenza) sarebbe stata inaccoglibile attesa la mancata definizione del processo stesso.

Il ricorrente deduce che, poiché l'utilizzabilità processuale di tale documento era da ritenersi conseguenza diretta e immediata del suo rilascio da parte della cancelleria del Giudice titolare di quel processo, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata sul punto, affermando la tempestività e ritualità del deposito del suddetto verbale di udienza, contenente dichiarazioni (testimoniali e di parte) rilevanti per la decisione sulla domanda attorea.

Il ^(omissis) lamenta che, omettendo di pronunciarsi sul punto, la Corte d'appello abbia violato l'art. 112 c.p.c., impedendo l'acquisizione al materiale probatorio di un documento (un verbale di udienza di un processo penale, contenente deposizioni testimoniali) il cui esame avrebbe introdotto nel processo elementi a sostegno della fondatezza della domanda dell'istante (in particolare, dall'esame delle deposizioni testimoniali contenute in quel verbale si sarebbe potuto desumere agevolmente l'intervento attivo del ^(omissis) nell'*iter* per la promozione a funzionario della ^(omissis), circostanza questa sempre negata dagli interessati).

3. Conseguenze della violazione del dovere di fedeltà.

3. Con il **terzo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché l'errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello -pur affermando di condividere il principio di diritto secondo cui una relazione extraconiugale assurge a fatto illecito produttivo di obbligo risarcitorio se l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto- abbia tuttavia statuito che, laddove il coniuge

vittima dell'infedeltà ne abbia conoscenza dal coniuge (e non da terzi) e in una conversazione privata (e non aperta al pubblico ascolto), quei limiti possano ritenersi *ab origine* non oltrepassati.

Il ricorrente deduce viceversa che, da un lato, sia irrilevante che la vittima dell'illecito abbia saputo del fatto presto o tardi, dal coniuge o da un terzo, in pubblico o in privato; e, dall'altro, non si possa da ciò solo dedurre che nessun altro, a parte i tre soggetti coinvolti, ne fosse a conoscenza.

Lamenta inoltre che, nonostante fossero state articolate prove dirette a dimostrare l'ostentazione in pubblico, né il Tribunale né la Corte d'appello abbiano ritenuto di dover condurre alcuna indagine.

Il ricorrente deduce infine che un fatto produttivo di danno ex art. 2043 c.c. comporti sempre l'obbligo del suo risarcimento; che l'infedeltà sia comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio in quanto violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale, costituente una regola di condotta imperativa, oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'illecito sia considerato di una gravità ancora maggiore allorché venga attuato in maniera reiterata, o addirittura attraverso una stabile relazione extraconiugale (Cass. n. 7859/2000), e l'infedeltà assurga a illecito risarcibile qualora, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (Cass. 18853/2001), circostanze asseritamente verificatesi nel caso di specie, come dimostrerebbero anche le perizie medico-legali.

Il ricorrente lamenta pertanto che, affermando la legittimità di un fatto illecito senza alcuna indagine che ne accertasse le modalità di esecuzione, la Corte d'appello abbia creato una fattispecie di infedeltà legittima, un'area di danno da non risarcire che l'altro coniuge deve tollerare e non lamentare, così violando gli articoli 29 Cost., 2043 e 2059 c.c., e falsamente applicando i principi di diritto posti dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Corresponsabilità nella violazione del dovere di fedeltà.

4. Con il **quarto motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 2055 e 2049 c.c., nonché l'errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, laddove esclude la configurabilità di una condotta illecita con riguardo al I^(omissis) e alle società convenute in giudizio, presupponga una valutazione errata del concetto di "corresponsabile".

Deduce che, se il titolo per ottenere l'affermazione di responsabilità del coniuge è l'art. 2043 c.c., allora sia anche ipotizzabile l'altrui concorso nella condotta colposa ex art. 2055 c.c.

Il ricorrente lamenta che, viceversa, affermare che di un'infedeltà possa rispondere solo colui o colei che abbia violato il patto di fedeltà significhi connotare questa responsabilità di una natura contrattuale.

Deduce che lo stesso valga per la negazione di una responsabilità concorrente ex art. 2049 c.c. delle società convenute, datrici di lavoro del (omissis) e della (omissis); ciò in quanto l'art. 2049 c.c. esclude la responsabilità del datore di lavoro solo quando l'illecito non sia stato commesso "nell'esercizio delle incombenze a cui sono stati adibiti" i dipendenti, laddove invece il (omissis), nella prospettazione del ricorrente, aveva la posizione per procurare alla (omissis) un avanzamento in carriera.

Lamenta pertanto che la pronuncia della Corte d'appello abbia aprioristicamente escluso, dal novero dei possibili responsabili, alcuni soggetti del processo solo perché non legati all'attore da un vincolo di natura contrattuale.

5.Rilevanza della confessione stragiudiziale di violazione del dovere di fedeltà.

5. Con il **quinto motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2735 c.c., nonché l'errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che, anche volendo restare sul piano della responsabilità contrattuale (per ciò che attiene alla (omissis)), dimostrato il fatto della confessione dell'infedeltà (che, peraltro, la stessa sentenza impugnata ritiene

pacifico), in assenza di prova di efficace revoca e in presenza, invece, di un'allegazione (perizia medica) che da questa confessione fa derivare un danno alla salute, la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere legittimo il precedente rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta e che il rigetto della domanda nei confronti di chi abbia confessato stragiudizialmente un illecito causativo di danno apparirebbe *contra legem*. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione (e non già la sua ritrattazione) stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale; né rileverebbe nella specie che il fatto confessato sia vero o falso, circostanza che al più avrebbe potuto rilevare nei confronti degli altri convenuti, ma non della (omissis), responsabile di un'azione (il fatto-confessione) che, unitamente al suo contenuto, avrebbe determinato il danno lamentato dall'istante.

6. Diniego delle prove sulla violazione del dovere di fedeltà.

6. Con il **sesto motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c. e degli artt. 230 e 244 c.p.c. ovvero l'omessa ammissione di interrogatorio formale e prove testimoniali.

Il ricorrente lamenta di aver denunciato invano, nel proprio atto d'appello, l'illegittimità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva negato l'ammissione di tredici capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi.

Il ricorrente lamenta quindi che il giudizio della Corte d'appello sul punto sia stato errato tanto sotto il profilo della ammissibilità che della rilevanza.

Il ricorrente deduce pertanto che risulti *contra legem* il rigetto, aprioristico e cumulativo, di tutte le istanze istruttorie da parte della sentenza impugnata.

7. La condanna per responsabilità processuale aggravata.

7. Con il **settimo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione la violazione dell'art. 96 c.p.c.

Il ricorrente lamenta che l'affermazione della temerarietà della lite nei confronti dei destinatari delle azioni ex artt. 2055 e 2049 c.c. appaia ispirata a una visione contrattualistica, ossia basata sul "contratto di matrimonio", dell'azione giudiziaria proposta dall'istante; laddove invece, nel caso di specie,

per la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un illecito aquiliano o, al più, avente natura insieme contrattuale ed extracontrattuale.

Il ricorrente deduce pertanto l'erroneità della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha confermato la condanna di primo grado, sia nella parte in cui ha nuovamente condannato il ricorrente per appello temerario.

8. Condanna alle spese.

8. Con l'**ottavo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.

Il ricorrente lamenta che, in conseguenza dell'erroneo rigetto della propria domanda, sia stato condannato al pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio; e che, dal riconoscimento dell'erroneità di detto presupposto, dovrà conseguire la condanna degli intimati al rimborso di ogni somma a tale titolo percepita.

Al termine della esposizione dei motivi, il ricorrente reitera tutte le difese già svolte nel secondo grado di giudizio, affinché non si considerino abbandonate o non impugnate e rinnova la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive, formulata in primo grado e riproposta inutilmente in appello.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la sentenza resiste alle critiche mosse con i numerosi motivi di ricorso, tra i quali è preliminare l'esame del motivo n. 3, l'infondatezza del quale rende in larga parte superfluo, per le ragioni che si diranno, l'esame degli altri.

Con il **terzo motivo**, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che la violazione del dovere di fedeltà, perpetrata dalla moglie nei suoi confronti, abbia integrato la violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sia da considerarsi pertanto fonte di un danno risarcibile.

La sentenza impugnata muove dall'affermazione contenuta in Cass. n. 18853 del 2011, secondo la quale " *I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la*

relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”.

Da questa affermazione, pienamente condivisa (richiamata da ultimo da Cass. n. 4470 del 2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni) ed alla quale si intende dare continuità, discendono alcune conseguenze.

La violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo all'interno del rapporto matrimoniale stesso.

Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile.

I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.

La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.

Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni del ricorrente.

La risarcibilità di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso con l'infedeltà del coniuge cui la separazione per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e segnatamente dell'integrità psicofisica, e della conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell'invocata tutela risarcitoria; v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale.

L'autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio rispetto all'altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio.

Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento –con salvezza del solo credito

alimentare, ove ne ricorrano i requisiti- e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione -artt. 156, 548 e 585 c.c.-); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Soprattutto, l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.

Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.

Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.

Nel caso di specie, la corte d'appello, attenendosi a questi principi, ha escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona.

Parimenti infondata è la contestazione contenuta nel **sesto motivo**, con la quale il ^(omissis) si duole di non essere stato ammesso a provare il pregiudizio subito: la corte d'appello ha valutato, con sua ^{apprezzamento?} valutazione discrezionale, e dato atto in motivazione, che i capitoli di prova erano volti a provare circostanze che, di per sé, non sarebbero state sufficienti ad integrare la prova di un rilevante pregiudizio alla dignità del ^(omissis) per le caratteristiche del tradimento, e per il fatto che, anche se i testi avessero ammesso le circostanze oggetto di prova, ne sarebbe emersa la conoscenza della situazione non da parte del suo ambiente di lavoro ma di quello della moglie.

Il rigetto del terzo motivo porta con sé anche l'irrilevanza del **quarto motivo** in relazione alla posizione del ^(omissis).

In proposito, è opportuno rilevare che, in sé, l'amante non è ovviamente soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale –il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere.

Laddove si allegghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell'amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili –quali la dignità e l'onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto. In caso contrario, infatti, il comportamento dell'amante è inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge.

Ciò premesso, il quarto motivo è comunque, *in parte qua*, irrilevante, dal momento che avrebbe potuto farsi questione dell'esclusa corresponsabilità dell'amante della controricorrente, come co-artefice della distruzione del nucleo familiare o come corresponsabile delle lesioni ai valori costituzionalmente protetti riportate dal marito, soltanto qualora la moglie stessa fosse stata ritenuta responsabile di ciò, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, non essendo mai stata allegata una autonoma condotta denigratoria o diffamatoria del B.

Quanto alla posizione delle due società, il **quarto motivo** è comunque infondato, in quanto non è configurabile, in ogni caso, una responsabilità (concorrente con quella del danneggiante principale) della società datrice di lavoro per non aver sorvegliato e evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni personali lesive del diritto alla fedeltà coniugale; e ciò anche nel più limitato ambito della rilevanza solo indiretta della violazione di tali doveri, qualora la violazione di essi abbia dato causa alla violazione del rispetto alla dignità personale dell'altro coniuge. L'ingerenza del datore di lavoro nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sé, al contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla privacy nel luogo di lavoro.

Il rigetto del terzo motivo porta con sé l'irrilevanza del **quinto motivo**. Dalla sentenza impugnata non emerge affatto che corte d'appello abbia attribuito una scarsa rilevanza alla confessione stragiudiziale della (omissis) in ragione della sua revoca; è stato invece escluso che i fatti integranti la violazione del dovere di fedeltà, per come si erano svolti, avessero potuto comportare una violazione del diritto alla propria dignità personale del (omissis).

Riprendendo l'esame del **primo** motivo, sulla omessa declaratoria di estinzione nei confronti della riconvenzionale del (omissis), che si era costituito parte civile nel processo penale, il ricorso è eccessivamente generico.

Anche il **secondo motivo** è eccessivamente generico e inoltre è irrilevante, perché la finalità cui era tesa la produzione documentale richiesta e non ammessa era provare che tutti sapessero, nell'ambiente di lavoro della moglie, che la stessa avesse conseguito un avanzamento in carriera solo grazie al

supporto dell'uomo col quale aveva una relazione, circostanza ritenuta irrilevante dalla corte d'appello ai fini della prova della lesione del diritto alla dignità personale del marito.

Il **settimo** motivo, con il quale il ricorrente lamenta di aver subito una ingiusta condanna per lite temeraria nei confronti degli appellati, è infondato: in primo luogo, è stato condannato ex art. 96 c.p.c. nei soli confronti del ^(omissis), in secondo luogo, la sentenza di appello, che conferma il rigetto della sua domanda, ha valutato la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata per aver evocato e costretto a resistere ad una impugnazione infondata, situazione valutabile dalla parte, anch'essa avvocato.

L'**ottavo**, con il quale si lamenta la condanna alle spese, conseguente all'esito negativo del giudizio di merito, è inammissibile perché è strumentale alla contestazione dell'esito stesso del giudizio, ed infondato laddove non c'è stata alcuna violazione delle regole di soccombenza.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle tre parti controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per ciascuno, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l'11 dicembre 2018

Il Presidente

Adelaide Amendola

